



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1932

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. BRUNO BELTRAMINO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13839 del 27 novembre 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Bruno Beltramino, nato a Pinerolo (TO) il 5 aprile 1972;

VISTA la nota del 15 giugno 2021 (prot. n. 41856 di pari data), con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Bruno Beltramino, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 13 ottobre 2021 (prot. nn. 68750 e 68752 di pari data), con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84559/21), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Bruno Beltramino l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per aver, in particolare, violato le seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- i. art. 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver rispettato le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;
- ii. art. 159, comma 7 (già, art. 108, comma 7, del Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver ricevuto e utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che il Sig. Bruno Beltramino non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 10 maggio 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Bruno Beltramino e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertata a carico del Sig. Bruno Beltramino le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa all'inosservanza degli obblighi imposti dalle procedure e dai codici di comportamento interni dell'Intermediario mandante di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, come per la violazione consistente nella ricezione e nell'utilizzo di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la relativa determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità. Nel caso di specie, in particolare,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

la condotta posta in essere dal Sig. Bruno Beltramino risulta di non irrilevante gravità, considerate le modalità che hanno connotato il perfezionamento dell'operatività realizzata dal consulente, oltre che il non esiguo numero di clienti coinvolti;

- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Bruno Beltramino.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Bruno Beltramino, nato a Pinerolo (TO) il 5 aprile 1972, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti